



**ANSFISA**

*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e*

*delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

*Commissione Permanente per le Gallerie*

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE**

La commissione permanente per le gallerie,

VISTA la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante “Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”;

VISTO l’art 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 (convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156 – G.U. n° 267 del 9/11/2021);

VISTO lo “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, denominata ANSFISA” approvato con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero della Pubblica Amministrazione, n.316 del 4.10.2022;

VISTO il “Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA” approvato con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Pubblica Amministrazione, n. 316 del 4.10.2022;

RITENUTO necessario emanare il proprio regolamento per il conseguimento degli obiettivi di semplificazione, efficacia ed efficienza, in particolare, per far fronte alle numerose attività in capo alla Commissione medesima;

VISTO il provvedimento n.25468 del 14.06.2022 con cui è stato istituito il gruppo di lavoro incaricato per la redazione del regolamento e preso atto della proposta elaborata e trasmessa a questa commissione;

VISTO il verbale di adunanza della commissione permanente per le gallerie del 04 aprile 2023;

**DELIBERA**

**l’adozione del seguente Regolamento**

## **Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 (Finalità)**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della commissione permanente per le gallerie con particolare riferimento agli atti da essa assunti, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

## **Capo II – ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE**

### **Art. 2 (Presidente e segretario)**

Il presidente convoca la commissione e ne coordina e dirige i lavori fino alla conclusione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il presidente è assistito dal segretario appositamente nominato con provvedimento dell'Agenzia, che si avvale dell'eventuale supporto di assistenti interni, o esterni all'amministrazione.

In caso di assenza, o indisponibilità temporanea del segretario, le funzioni vengono svolte dal vicesegretario, appositamente nominato con provvedimento del presidente.

### **Art. 3 (Gruppi di lavoro)**

Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione si avvale delle competenze e dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

In tale ambito, il presidente nomina appositi gruppi di lavoro, composti da componenti della commissione e personale dell'ANSFISA, che curano l'istruttoria anche avvalendosi di eventuali servizi esterni, da individuarsi nel rispetto delle disposizioni di settore, ai fini della trattazione dei punti previsti all'ordine del giorno.

Il coordinatore del gruppo di lavoro assume il ruolo di relatore nel corso dei lavori della commissione, salva delega ad altro componente del gruppo.

L'attività dei gruppi di lavoro è finalizzata all'istruttoria dei progetti e delle istanze di messa in esercizio presentate dai gestori. In merito, i gruppi di lavoro svolgono la propria attività verificando: la completezza e la coerenza documentale in relazione alle disposizioni del D.lgs. 264/06 e relativi allegati, la documentazione inerente agli adempimenti previsti dal quadro normativo di settore, la coerenza dell'impostazione metodologica generale con le indicazioni del D.lgs. 264/06. L'elencazione delle predette attività nel presente regolamento ha una finalità meramente esemplificativa e non esaustiva.

Il gruppo di lavoro conclude la propria attività redigendo una proposta di delibera in uno con le eventuali prescrizioni e raccomandazioni, firmata da tutti i componenti del gruppo medesimo, che dovrà essere resa disponibile agli altri membri della commissione entro gli stessi termini temporali previsti per la pubblicazione dell'ordine del giorno dell'adunanza in cui è prevista la presentazione e discussione dell'argomento. Laddove gli argomenti in trattazione non prevedano l'adozione di una delibera, l'attività del gruppo di lavoro si conclude con la redazione e sottoscrizione di una relazione, o di altra documentazione da presentare alla commissione.

Per la trattazione di specifici e singolari argomenti il presidente può integrare i gruppi di lavoro con ulteriori esperti esterni alla commissione. Gli esperti esterni alla commissione non partecipano alle operazioni di voto. Di ciò viene fatta menzione sul verbale della seduta.

### **Art. 4 (Funzioni di supporto tecnico amministrativo)**

In relazione alle esigenze di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo alle attività della commissione quali la redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni della

commissione, i compiti derivanti dall'attività di vigilanza, nonché per gli aspetti organizzativi delle suddette attività, la commissione si avvale degli uffici della Direzione per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA, ai sensi del vigente regolamento di amministrazione richiamato nelle premesse.

#### Art. 5 (Sedute ordinarie e straordinarie)

Le sedute della commissione sono ordinarie e straordinarie.

Il calendario delle sedute ordinarie viene stabilito annualmente.

Le sedute straordinarie sono convocate per la trattazione di specifici temi, aventi carattere di eccezionalità, urgenza o particolare rilevanza.

Le sedute della commissione si svolgono, di norma, in presenza salvo motivate circostanze. È fatta salva, in caso di circostanze impeditive, tempestivamente comunicate agli uffici di cui al precedente articolo 4, la facoltà del singolo componente di partecipare alle sedute della commissione in videoconferenza. In ogni caso, ciascun componente dovrà garantire, con riferimento a ciascun argomento in trattazione nell'ordine del giorno, la continuità della partecipazione, salva la tempestiva comunicazione di sopravvenuti impedimenti. Il segretario potrà accertare l'espressione del voto, mediante appello nominativo.

#### Art. 6 (Convocazione e ordine del giorno)

Le sedute ordinarie vengono convocate con nota scritta a firma del presidente dalla commissione con allegato l'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene messo a disposizione dei componenti della commissione mediante pubblicazione sulla piattaforma digitale della commissione di norma entro cinque giorni lavorativi prima del giorno della seduta. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente della commissione e dal segretario, e contiene l'indicazione degli argomenti da trattare unitamente all'indicazione del relatore incaricato della presentazione e trattazione degli argomenti previsti.

Le sedute straordinarie vengono convocate con le stesse modalità di cui al punto precedente, con contestuale pubblicazione sulla piattaforma digitale della commissione della documentazione pertinente entro i 5 giorni lavorativi precedenti la seduta. In caso di eccezionali e comprovati motivi, la commissione può essere convocata anche via posta elettronica ordinaria entro il giorno precedente a quello fissato per la seduta. In tale ipotesi, tutta la documentazione tecnica e istruttoria oggetto di trattazione viene resa disponibile durante la seduta della commissione. In caso di aggiornamento dei lavori al giorno seguente la convocazione può avvenire verbalmente, durante la seduta stessa.

#### Art. 7 (Sostituzione componente)

La sostituzione dei componenti della commissione avviene di norma a seguito di espressa indicazione degli organi designanti, con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Se un componente risulta assente non giustificato per più di tre riunioni consecutive, il presidente ne dà comunicazione al direttore dell'agenzia, ai fini dell'eventuale attivazione, presso il competente organo designante, delle procedure per la sua sostituzione.

#### Art. 8 (Proposta di deliberazione ed istruttoria)

Di norma nei cinque giorni precedenti la data delle sedute ordinarie e straordinarie, la documentazione tecnica e la proposta di deliberazione firmata dal coordinatore e da tutti i componenti del gruppo di lavoro e la relativa documentazione allegata vengono messe a disposizione dei componenti della commissione avvalendosi della piattaforma digitale della commissione. Dallo stesso termine è possibile prendere visione, presso l'ufficio di segreteria, della eventuale documentazione cartacea allegata agli atti. Le proposte di deliberazione, adeguatamente articolate, sono corredate da una relazione istruttoria contenente l'acquisizione e l'analisi

approfondita di tutti i presupposti tecnici, di fatto e di diritto necessari all'adozione della deliberazione da parte della commissione. Le proposte di deliberazione così formulate vengono registrate sul sistema informatico. Qualora non sia possibile rendere disponibile la suddetta documentazione entro i termini previsti dal presente regolamento la stessa verrà adeguatamente illustrata nel corso della seduta.

#### Art. 9 (Discussione)

Il presidente, previa verifica della valida costituzione del collegio, illustra alla commissione i singoli punti all'o.d.g., apre il dibattito concedendo la parola ai singoli relatori incaricati della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e successivamente, a turno, a tutti i componenti della commissione che chiedano la parola. Al termine dei vari interventi formula la proposta di deliberazione definitiva che, alla luce della discussione, può anche essere difforme dalla proposta di deliberazione presentata.

#### Art. 10 (Votazione)

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono validi quando sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'adunanza anche con modalità telematica da remoto ed in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per decisioni da assumere con urgenza, il presidente può chiedere ai componenti della commissione di esprimere formalmente il proprio parere anche al di fuori dell'adunanza. Tale parere sarà considerato valido ai fini della decisione.

#### Art.11 (Conflitto di interessi)

In applicazione del generale principio di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, il componente, il relatore incaricato nonché eventuali esperti esterni, laddove portatori di interessi personali di natura professionale, finanziaria, economica o derivanti da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa, che siano in conflitto con l'interesse generale perseguito dalla commissione, hanno l'obbligo di darne comunicazione formale ed astenersi dalla discussione e dalla votazione anche allontanandosi dalla seduta.

#### Art.12 (Registrazione)

L'uso della registrazione delle sedute è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e ne è vietata la diffusione, nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **CAPO III ATTI DELLA COMMISSIONE**

#### Art. 13 (Verbale di delibera)

La manifestazione di volontà della commissione costituisce il contenuto della deliberazione definitiva che viene riprodotta e documentata con apposito verbale. Il verbale di deliberazione, distinto dal verbale di seduta, recepisce la proposta di deliberazione in precedenza pubblicata sulla piattaforma digitale della commissione dedicata, così come eventualmente modificata a seguito della discussione in adunanza ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione.

Le deliberazioni della commissione sono immediatamente esecutive e sono tempestivamente trasmesse al gestore, salvo che nelle stesse non sia stabilito un termine, o una condizione ulteriore di efficacia.

#### Art. 14 (Verbale di seduta)

Nel verbale di seduta sono indicati, per ciascun argomento all'ordine del giorno, i punti principali della discussione, l'esito di ciascuna deliberazione definitiva adottata, il numero dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni. Sono riportati in forma sintetica interventi e dichiarazioni e, nel caso in cui un intervenuto, o la rilevanza delle decisioni da assumere lo richiedano, possono essere riportate testualmente

dichiarazioni, o motivazioni di voto, previa dettatura, o presentazione scritta del testo da riportare. Il verbale viene approvato all'inizio della seduta successiva (o, se necessario, seduta stante).

L'approvazione del verbale, da parte dei componenti della commissione, garantisce che il suo contenuto risponda esattamente a quanto deliberato. L'ufficio di segreteria provvede alla definitiva stesura del verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale di seduta viene numerato in forma progressiva per anno solare. Ai fini della opponibilità a terzi si provvede alla registrazione del verbale nell'apposito registro di repertorio istituito presso la commissione, oppure acquisito al protocollo di ANSFISA.

#### Art. 15 (Trasparenza)

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.5 comma 1 del d.lgs. n.33 del 14.3.2013 i verbali delle riunioni della commissione sono pubblici; il verbale di seduta è pubblicato sul sito dell'Agenzia in apposita sezione.

#### Art. 16 (Diritto di accesso)

È garantito il diritto di accesso agli atti della commissione ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, nonché dell'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013. Le istanze di accesso possono essere trasmesse all'Agenzia, anche in modalità telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it).

#### Art. 17 (Attività di studio e ricerca)

L'attività di ricerca, sperimentazione (anche prototipale) e formazione in materia di sicurezza delle gallerie previste dall'art.4 comma 11.bis del D.lgs. 264/2006, è definita, sulla base di un apposito programma e su specifiche tematiche proposte dai componenti della commissione. Alla luce degli indirizzi assunti in seno alla commissione, il presidente, può nominare appositi gruppi di lavoro anche avvalendosi della struttura organizzativa di ANSFISA.

### Capo IV REGIME TRANSITORIO

#### Art. 18 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento in materia di attività della commissione permanente per le gallerie ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito dell'Agenzia con delibera di approvazione.

#### IL SEGRETARIO

*Ing. Vittorio Mancini*



VITTORIO MANCINI  
04.05.2023 16:21:10  
GMT+01:00

#### IL PRESIDENTE

*Ing. Emanuele Renzi*

